



ISTITUTO COMPRENSIVO "AMMENDOLA – DE AMICIS – S. GIUS"

SEDE CENTRALE - UFFICI DI SEGRETERIA: Via Marciotti, 1 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 80047

Tel 081/8271161 Cod. Mecc. NAIC8HM005 - C.f. 92073420637 – CODICE UNICO: JHL0AF

SEDE SECONDARIA PRIMO GRADO CON PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE Cod. Mecc.: NAMM8HM016 - Via Marciotti, 1 SAN GIUSEPPE VESUVIANO

SEDE "SAN LEONARDO": Cod. Mecc. INFANZIA: NAAA8HM023 Cod. Mecc. PRIMARIA: NAEE8HM028 - Via San Leonardo SAN GIUSEPPE VESUVIANO

SEDE "CROCE ROSSA": Cod. Mecc. INFANZIA: NAAA8HM012 Cod. Mecc. PRIMARIA: NAEE8HM017 - Via Croce Rossa SAN GIUSEPPE VESUVIANO

SEDE "LARGO MARCIOTTI": Succursale Scuola Secondaria di primo grado e Primaria "Croce Rossa" – Via Largo Marciotti SAN GIUSEPPE VESUVIANO

e-mail: naic8hm005@istruzione.it PEC: naic8hm005@pec.istruzione.it Sito Web: www.icammendoladeamicis.edu.it

Prot. n. come da signature

San Giuseppe Vesuviano, 02/10/2024

IC "Ammendola - De Amicis - S. Gius"
Prot. 0000817 del 02/10/2024
IV (Uscita)

**Al DSGA
Ai Docenti
Al personale ATA**

Agli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale

Oggetto: Chiarimenti in merito all'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024, n. 13.

La Legge Regionale n. 13 del 25 luglio 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 53 del 29 luglio 2024, al fine di favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria, abolisce l'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

Alla luce della novità normativa è opportuno chiarire alcuni aspetti riguardanti le modalità di giustificazione delle assenze, i certificati medici, l'adempimento dell'obbligo scolastico, la validità dell'anno scolastico.

1. Modalità di giustificazione delle assenze

Nell'anno scolastico 2024/2025, salvo diverse disposizioni normative, non sarà più obbligatorio presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia. Si dovrà, in ogni caso, continuare a presentare la giustificazione dell'assenza mediante l'apposita funzione di Argo DidUp con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia.

Giova precisare che, in assenza di certificazioni esterne che attestino lo stato di guarigione, assume maggiore valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità: far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee e/o con sintomatologia ancora in corso nuocerebbe non solo al benessere fisico e psicologico del diretto interessato, ma anche alla tranquillità, alla salute e al rispetto dei compagni di classe e del personale della scuola.

2. Certificati medici

La Legge Regionale n. 13 del 25 luglio 2024, all'art. 9, non prevede l'abrogazione in senso assoluto della certificazione medica ma l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni.

La novità normativa mira semplicemente a snellire una procedura amministrativo-burocratica che prima era obbligatoria per poter riammettere l'alunno a scuola, ma ciò non implica che gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale non possano o non debbano più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei propri ragazzi nelle situazioni di numerose assenze, qualora possa configurarsi l'ipotesi di elusione dell'obbligo scolastico o essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico.

Se l'esercente della responsabilità genitoriale o della tutela legale fa richiesta motivata di un certificato, il medico che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia, ha il dovere di rilasciare alla persona assistita o al suo rappresentante legale certificazioni relative allo stato di salute perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica.

D'altra parte, il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni), all'art. 49, comma 1, nel definire i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, precisa che: **"I certificati medici, sanitari(...) non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore".**

3. Adempimento dell'obbligo scolastico

L'art. 12 della Legge n. 159 del 13 novembre 2023 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 15/09/2023 (c.d. Decreto Caivano) ha dettato disposizioni in merito al rafforzamento del rispetto dell'obbligo d'istruzione.

Ai sensi della normativa vigente, **il Dirigente Scolastico ha il dovere di verificare la frequenza scolastica degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** La segnalazione della mancata frequenza o della discontinuità e/o irregolarità, avviene, in via preliminare, all'esercente la responsabilità genitoriale/tutela legale, in un rapporto collaborativo e sinergico, al fine di assumere le iniziative più idonee a contenere il problema riscontrato.

Nel caso in cui il minore non riprenda la regolare frequenza scolastica dopo la comunicazione preliminare agli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale, il dirigente scolastico avvisa il sindaco del Comune di residenza del discente affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Dopo la segnalazione, è prevista l'effettuazione di un'ulteriore fase di controllo da parte della scuola della ripresa della regolare frequenza. La mancata ripresa, entro sette giorni dalla notifica dell'ammonizione, comporta l'obbligo di denuncia alla Procura ordinaria degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale, ai sensi dell'art. 331 c.c.p., da parte del Sindaco e non del Dirigente scolastico.

In ogni caso, ai sensi della citata L. 159/2023, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella nota prot. 9050 del 16/02/2024, sottolinea come **"un'adeguata documentazione a supporto, soprattutto se proveniente dall'ambito sanitario, debba costituire elemento fondamentale per considerare tali assenze come giustificate; non si ritiene possano essere sufficienti le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze "a singhiozzo" inserite nel registro elettronico dai genitori, che in tal modo potrebbero agevolmente eludere l'obbligo di istruzione ed evitare la successiva segnalazione.** Come non si dovrebbe ritenere ammissibile la produzione di certificazioni presentate a posteriori, anche a distanza di diversi mesi, per coprire periodi di assenze continuative o a singhiozzo; né si ritiene valida giustificazione la mera produzione di un certificato medico di riammissione alla frequenza, che è finalizzato alla sola attestazione di assenza di motivi ostativi al rientro a scuola e non contiene, di norma, l'indicazione del periodo di malattia".

4. Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 7, "Ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l'ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio o del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Per questi motivi, quando il numero delle assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa, anche nelle situazioni non rientranti in senso stretto nei casi di elusione dell'obbligo d'istruzione, in un'ottica educativa di prevenzione, recupero, accompagnamento e sostegno, verrà inviata alla famiglia una lettera di segnalazione.

Per quanto sopra esposto, in attesa di conoscere i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 9 della legge Regionale 13/2024, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico, è da ritenersi auspicabile la presentazione al rientro dell'alunno di certificato medico attestante il periodo di malattia (dal... al...) come da indicazione fornita dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con nota prot. 9050 del 16/02/2024 in tema di contrasto alla dispersione scolastica.

Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione .

Il Dirigente scolastico

Ing. Michele Antonio Iovine

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93